

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

Categoria III Classe --

OGGETTO: Notifica dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative. Determinazione degli importi per spese di accertamento, notifica per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.

L'anno **2012** il giorno **30** del mese di **marzo** alle ore **14,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

1. Alessandro Grimaldi - SINDACO	4. Maria Assunta Aveta
2. Carmine D'Aponte	5.
3. Pasquale Iovine	6.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **ALESSANDRO GRIMALDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **AMEDEO ROCCO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;


A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore alla Polizia Municipale: Ing. Pasquale Iovine 

Notifica dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative. Determinazione degli importi per spese di accertamento, notifica per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.

PREMESSO che:

- l'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 prescrive che alla notificazione dei verbali di accertamento si provveda a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che abbia accertato la violazione ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;
- l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di illecito amministrativo, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- il citato art. 201, comma 1, del D.Lgs. n° 285/92, prescrive che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento"*;
- il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel D.Lgs. n° 285/92;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha statuito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) debba procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito cd. CAD;
- la Legge 28/02/2008 n° 31 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha previsto che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica) cd. CAN;
- Poste Italiane s.p.a., ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (Racc.ta A.G. con costo di Euro 6,60) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR, la tariffa di Euro 3,90;
 - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), la tariffa di Euro 3,40;

DATO ATTO che il costo connesso alla notificazione degli AA.GG., ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 D.Lgs. n° 285/92, è posto a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO pertanto che esiste la necessità di imputare ai destinatari delle sanzioni amministrative questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO che la casistica in esame è molto frequente e che per circa il 30% delle notificazioni a mezzo servizio postale, avviene l'emissione di una seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso il destinatario dell'atto non viene reperito dall'Ufficiale Postale;

DATO ATTO che nel corpo del verbale un ulteriore bollettino viene informato il destinatario che il costo dell'ulteriore avviso nel caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali viene posto a carico del destinatario;

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, eventuale documentazione, tanto per le violazioni al D.Lgs. n° 285/92 che per le violazioni di altre norme;

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche dati MCTC in uso al Settore Polizia Municipale, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

CONSIDERATO che in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche apportate alla Legge n. 31/2008 "sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale", si impone la necessità di stabilire la quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, distinto per procedimento, stanti i diversi costi da sostenere:

- a. procedimento sanzionatorio Codice della Strada;
- b. procedimento sanzionatorio Legge n. 689/81;

RILEVATO dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada, pari a Euro 4,40 così determinati:

spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo materiale cartaceo (costo di ciascuna bolletta) € 0,53;
- costo verbale auto imbustante (costo ciascuna spedizione) € 1,08;
- costo unitario operazione di visura presso gli archivi informatizzati della MCTC € 0,67;
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) € 2,00;
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, eventuale documentazione fotografica, € 0,12;

Totale € 4,40

b) spese di procedimento, d'accertamento di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, pari a Euro 2,54 così determinati:

spese procedurali e di accertamento di cui:

- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) € 2,00;
- costo materiale cartaceo, costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, eventuale documentazione fotografica € 0,54;

Totale € 2,54

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

- **DI STABILIRE** forfettariamente in Euro 4,40 la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento, calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo materiale cartaceo (costo di ciascuna bolletta) € 0,53;
- costo verbale auto imbustante (costo ciascuna spedizione) € 1,08;
- costo unitario operazione di visura presso gli archivi informatizzati della MCTC € 0,67;
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) € 2,00;
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, eventuale documentazione fotografica, € 0,12;

Totale € 4,40

- **DI STABILIRE** forfettariamente in Euro 2,54 la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei trasgressori, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento e d'accertamento, calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

spese procedurali e di accertamento di cui:

- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali). € 2,00;
- costo materiale cartaceo, costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, eventuale documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione € 0,54;

Totale € 2,54

- **DI DARE ATTO** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

- **DI DARE ATTO** che sui verbali di accertamento di cui sopra, saranno poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, le seguenti spese vive relative ai costi

di notificazione, modificabili secondo le vigenti disposizioni legislative ed alla data odierna così individuate:


- raccomandata servizio postale € 6,60 fino a g. 20;
- raccomandata servizio postale € 7,70 oltre g. 20 e fino a g. 50;
- raccomandata servizio postale CAN € 3,30;
- raccomandata servizio postale CAD € 3,90;

- **DI DARE ATTO** altresì, che in virtù delle vigenti disposizioni legislative, tutti i verbali con sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore ad € 77,47, sono gravati di imposta di bollo pari ad € 1,81;

- **DI ATTRIBUIRE** al Responsabile del Settore Polizia Municipale, dott. Michele Orlando, il compito di dare attuazione alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 lett. d) e), del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.


Il Responsabile del VII Settore Polizia Municipale
Dott. Michele Orlando



Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 26.

27/3/2012

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Campanile



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Alessandro Grimaldi**

f.to dott. **Amedeo Rocco**

PER COPIA CONFORME: 03/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. **Amedeo Rocco**



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/04/2012.

viene comunicata con lettera prot. n. 4854 in data 03/04/2012 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2012

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Amedeo Rocco**